

REGOLAMENTO (CE) N. 2788/2000 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2000

— recante modifica del regolamento (CE) n. 2402/98 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2402/98⁽²⁾ (in appresso denominato «il regolamento»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese.

Conformemente al regolamento, il magnesio greggio puro comprende tra l'altro:

- il magnesio greggio contenente, non intenzionalmente, piccole quantità di altri elementi quali impurità,
- il magnesio greggio contenente elementi aggiunti intenzionalmente, quali alluminio e zinco, non corrispondente ad una delle leghe descritte nell'allegato del regolamento.

2. Inchiesta antiassorbimento

- (2) A seguito di una richiesta presentata dall'industria comunitaria, il 4 settembre 1999⁽³⁾ la Commissione ha aperto un'inchiesta antiassorbimento, le cui conclusioni sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁴⁾.

B. INCHIESTA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

1. Procedura

- (3) L'8 febbraio 2000, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁵⁾, la Commissione ha avviato un riesame intermedio, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato «il regolamento di base»). Il riesame intermedio era specificamente inteso a precisare la definizione del prodotto coperto dal regolamento.
- (4) Il riesame è stato avviato a seguito di una domanda presentata da due importatori comunitari: Pro.cat S.c.a.r.l., Bolzano, Italia, e De Stefani Luigi, Trento, Italia (in appresso denominati «i richiedenti»). Essi sostenevano che alcuni tipi di leghe di magnesio, non elencati nell'allegato del regolamento, in particolare le leghe di magnesio per getti anodici, erano conformi alle norme internazionali che permettevano di considerarli «leghe» e non dovevano quindi essere soggetti alle misure anti-dumping.
- (5) Gli elementi di prova contenuti nella richiesta sono stati considerati sufficienti per avviare un riesame intermedio. La Commissione ha informato ufficialmente le autorità del paese esportatore e le parti notoriamente interessate dell'apertura del riesame.
- (6) La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori, agli importatori, all'industria comunitaria, alle associazioni e agli utilizzatori di acciaio e magnesio che hanno partecipato all'inchiesta conclusasi con l'istituzione delle misure in vigore. Sono giunte cinque risposte.
2. Conclusioni
- (7) Si fa presente che nel regolamento il prodotto in questione era stato descritto come indicato al considerando 1 per evitare il rischio di elusione delle misure attraverso importazioni di magnesio greggio puro dichiarato erroneamente come lega. Il regolamento contiene in allegato un elenco delle leghe che sono conformi alle norme industriali precedentemente stabilite.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 298 del 7.11.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2315/2000 (GU L 267 del 20.10.2000, pag. 17).

⁽³⁾ GU C 253 del 4.9.1999, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 267 del 20.10.2000, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU C 35 dell'8.2.2000, pag. 12.